



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
FIRENZE

# FLORE

## Repository istituzionale dell'Università degli Studi di Firenze

### **La tutela dei beni culturali e gli obblighi di criminalizzazione nel contesto internazionale**

Questa è la Versione finale referata (Post print/Accepted manuscript) della seguente pubblicazione:

*Original Citation:*

La tutela dei beni culturali e gli obblighi di criminalizzazione nel contesto internazionale / Micaela Frulli. -  
STAMPA. - Quaderni della Scuola Superiore della Magistratura:(2024), pp. 13-29.

*Availability:*

This version is available at: 2158/1361812 since: 2024-05-30T13:31:47Z

*Publisher:*

scuola superiore della magistratura

*Terms of use:*

Open Access

La pubblicazione è resa disponibile sotto le norme e i termini della licenza di deposito, secondo quanto  
stabilito dalla Policy per l'accesso aperto dell'Università degli Studi di Firenze  
(<https://www.sba.unifi.it/upload/policy-oa-2016-1.pdf>)

*Publisher copyright claim:*

(Article begins on next page)

## **La tutela dei beni culturali e gli obblighi di criminalizzazione nel contesto internazionale**

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Una panoramica sugli obblighi di criminalizzazione nel quadro del diritto internazionale umanitario e del diritto internazionale penale. – 2.1. Le origini della divisione *civilian use/cultural value* e la sua persistenza negli strumenti internazionali che prevedono la responsabilità penale individuale. – 2.1.1. La genesi dei due approcci. – 2.1.2. Lo sviluppo incoerente delle norme che criminalizzano gli atti contro i beni culturali. – 2.2. Il divario *civilian use/cultural value* nel confronto tra lo Statuto della CPI e il Protocollo II alla Convenzione dell'Aia del 1954. – 2.2.1. La definizione dei crimini. – 2.2.2. La logica del *cultural value* si fa strada nella giurisprudenza dei tribunali penali internazionali. – 3. La progressiva criminalizzazione delle attività collegate al traffico illecito di opere d'arte. – 3.1. Le indicazioni provenienti dagli organi ONU e dall'UNDOC. – 3.2. La Convenzione di Nicosia e gli obblighi di criminalizzazione.

### **1. Introduzione**

Gli strumenti convenzionali che si occupano in varia maniera della tutela dei beni culturali si diffondono soprattutto dopo la Seconda guerra mondiale, a seguito dell'intensificarsi della cooperazione multilaterale in seno a nuove organizzazioni internazionali, tra le quali le Nazioni Unite e le sue agenzie specializzate<sup>1</sup>.

Ad uno sguardo d'insieme, si osserva che si è consolidata nel tempo una netta distinzione – che poi ha cominciato almeno parzialmente a sfumare a partire dal 2000 – tra i trattati volti alla catalogazione e alla valorizzazione dei beni culturali, destinati quindi ad essere applicati in tempo di pace, e le convenzioni volte alla tutela del patrimonio artistico e culturale durante i conflitti armati.

Gli obblighi di criminalizzazione di determinate condotte sono stati inseriti dapprima e soprattutto nelle convenzioni applicabili in tempo di conflitto armato. In questo ambito è emersa subito – anche sulla scorta di quanto accaduto durante il secondo conflitto mondiale – l'esigenza di definire come violazioni gravi/crimini gli attacchi contro i beni culturali e di penalizzare il traffico illecito di opere d'arte trafugate durante i conflitti e utilizzate anche per finanziare l'attività bellica. Per quanto riguarda invece le convenzioni dedicate alla tutela dei beni culturali in tempo di pace si tratta in larga parte di strumenti volti a fare un censimento e a indicare linee-guida per valorizzare il patrimonio

---

<sup>1</sup> Vi erano già alcune norme relative alla tutela dei beni culturali inserite in trattati relativi alla disciplina dei conflitti armati, ma non c'era un quadro normativo articolato, che si è venuto formando a partire dal 1945 ed è ancora in evoluzione. Anche l'istituzione dell'UNESCO, istituto specializzato dell'ONU, risale al 1945. Per ogni informazione si veda il sito Internet dell'UNESCO alla pagina <https://www.unesco.org>.

artistico e culturale presente nei vari Stati, con riferimento non soltanto al patrimonio tangibile, ma anche al patrimonio intangibile e alla diversità culturale.

A partire dal 2000 vi è stata una parziale convergenza sulla necessità di utilizzare lo strumento della tutela penale anche in tempo di pace, in particolare proprio per quanto riguarda il contrasto al traffico illecito di oggetti d'arte e beni culturali che si è rivelato essere una delle principali fonti di finanziamento di attività criminali e di attività di matrice terroristica.

## **2. Una panoramica sugli obblighi di criminalizzazione nel quadro del diritto internazionale umanitario e del diritto internazionale penale**

Se si guarda alla criminalizzazione degli attacchi contro i beni culturali commessi in tempo di guerra, si possono individuare due principali linee di azione. La prima – orientata alla logica del “civilian use” (utilizzo da parte della popolazione civile) – incarna l’orientamento predominante nel diritto internazionale umanitario: tradizionalmente, infatti, la principale motivazione alla base della protezione dei beni culturali durante i conflitti armati è quella di risparmiare i civili dalle conseguenze della guerra. La salvaguardia dei beni in sé è presa in considerazione solo marginalmente.

La seconda prospettiva si è sviluppata più di recente e riflette quello che possiamo definire l’approccio “cultural value” (protezione del valore culturale), volto a criminalizzare specificamente gli atti contro il patrimonio artistico e culturale con l’obiettivo di proteggerlo per il suo valore intrinseco e universale.

### **2.1. Le origini della divisione *civilian use/cultural value* e la sua persistenza negli strumenti internazionali che prevedono la responsabilità penale individuale**

#### **2.1.1. La genesi dei due approcci**

La distruzione della cattedrale e della biblioteca di Strasburgo durante la Guerra franco-prussiana del 1870-71 e la conseguente protesta dell’opinione pubblica portarono a una conferenza internazionale a metà del 1874, che adottò la Dichiarazione di Bruxelles sulle leggi e gli usi della guerra<sup>2</sup>. Sebbene non sia mai entrata in vigore, essa contiene gli elementi fondamentali della protezione dei beni culturali durante i conflitti armati, validi ancora oggi<sup>3</sup>.

Le prime norme internazionali vincolanti per la protezione del patrimonio culturale in tempo di guerra sono emerse dalle conferenze internazionali tenutesi all’Aja nel 1899 e nel 1907: rilevano in particolare i Regolamenti allegati alla II Convenzione sulle leggi e gli usi della guerra terrestre (1899) e alla IV

---

<sup>2</sup> International Declaration concerning the Laws and Customs of War, 27 August 1874, in *Am J Int Law*, 1907, Vol. 1(supp.), 96.

<sup>3</sup> Essa stabiliva che durante l’occupazione bellica: “all seizure or destruction of, or willful damage to, institutions dedicated to religion, charity and education, the arts and sciences, historic monuments, works of art and science should be made subject of legal proceedings by the competent authorities” (Article 8) (corsivo aggiunto).

Convenzione sulle leggi e gli usi della guerra terrestre (1907)<sup>4</sup>. I regolamenti dell'Aja riflettevano la logica "civilian use", si prefiggevano cioè lo scopo di risparmiare da attacchi deliberati la popolazione civile e coloro che non partecipavano più alle ostilità. Queste disposizioni erano rivolte agli Stati e non avevano lo scopo specifico di criminalizzare i comportamenti individuali; tuttavia, la loro formulazione (e la logica che la sottende) ha influenzato il linguaggio utilizzato molti anni dopo nelle norme che stabiliscono la responsabilità individuale per i crimini di guerra contro il patrimonio culturale. Le norme dei regolamenti dell'Aja che vietavano gli attacchi contro il patrimonio culturale furono messe a dura prova con la distruzione diffusa e deliberata dei beni culturali durante la Prima guerra mondiale, basta pensare alla biblioteca dell'Università di Louvain e alla Cattedrale di Reims<sup>5</sup>. Non a caso un primo tentativo di stabilire la responsabilità penale individuale a livello internazionale per le violazioni delle leggi di guerra, compresi gli attacchi contro i beni culturali, fu fatto proprio dopo la Prima guerra mondiale. Tuttavia, il disaccordo politico tra gli alleati impedì la creazione di meccanismi efficaci per far valere la responsabilità penale e si tornò a parlare di repressione dei crimini di guerra, compresi quelli contro i beni culturali, solo dopo la Seconda guerra mondiale.

Nel 1945 fu istituito il Tribunale Militare Internazionale (IMI) di Norimberga con giurisdizione sulle violazioni delle leggi e degli usi di guerra, tra cui "plunder of public or private property, wanton destruction of cities, towns or villages, or devastation not justified by military necessity" (art. 6)<sup>6</sup>. Il merito principale di questa disposizione risiede nel fatto che è la prima norma internazionale che sanziona gli atti contro i beni culturali come crimini di guerra e che è servita come base per i processi relativi anche alla "distruzione di città industriali, monumenti culturali, istituzioni scientifiche e proprietà di ogni tipo nei territori occupati"<sup>7</sup>.

La seconda prospettiva, orientata alla protezione dei beni in ragione del loro valore culturale, è emersa pochi anni dopo il processo di Norimberga e ha portato allo sviluppo di uno specifico trattato internazionale dedicato alla

---

<sup>4</sup> Convention (II) with Respect to the Laws and Customs of War on Land and Annex, 29 luglio 1899, entrata in vigore il 4 settembre 1900, in *Am J Int Law*, 1907, Vol. 1(supp.), 129; e Convention (IV) respecting the Laws and Customs of War on Land, and Annex, 18 ottobre 1907, entrata in vigore il 26 gennaio 1910, in *Am J Int Law*, 1907, Vol. 1(supp.), 90. Entrambe sono state poi ritenute corrispondenti al diritto internazionale consuetudinario dal Tribunale militare internazionale (IMI) di Norimberga nel 1945.

<sup>5</sup> V. P. CLEMEN, *Protection of Art during War*, Leipzig, 1919.

<sup>6</sup> Art. 6(b) of the Charter of the International Military Tribunal, Nuremberg annexed to the Agreement by United Kingdom, United States, France and USSR for the Prosecution and Punishment of the Major War Criminals of the European Axis, 8 agosto 1945, in *UNTS*, Vol. 82, 279.

<sup>7</sup> Count Three (War Crimes), Part E (Plunder of Public and Private Property), Indictment, in *Trial of the Major War Criminals before the International Military Tribunal*, Nuremberg, 14 November 1945–1 October 1946, 42 vols, Nuremberg: [s.n.], 1947–1949, Vol. 1, 11–30. Tra gli imputati Alfred Rosenberg, capo dell'"Einsatzstab Rosenberg", un programma che prevedeva la confisca di oggetti culturali da collezioni private tedesche e dai territori occupati e che fu condannato proprio in quanto "responsabile di un sistema di saccheggio organizzato [...] in tutti i paesi europei invasi". Il Procuratore statunitense sostenne che: "[T]he forcing of this treasure house by a horde of vandals bent on systematically removing to the Reich these treasures which are, in a sense, the heritage of all of us [...]", in *Ibid*, n. 17, vol. IV, 81.

protezione dei beni culturali in tempo di conflitto armato: la Convenzione dell'Aja del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato (di seguito Convenzione dell'Aia del 1954) negoziata anche per stabilire sanzioni penali, considerate decisive per l'applicazione delle disposizioni del diritto internazionale umanitario a tutela dei beni culturali e cruciali ai fini della deterrenza e della prevenzione. I promotori della Convenzione dell'Aia del 1954 intendevano occuparsi della protezione di un segmento specifico di beni culturali la cui protezione non era stata affrontata in modo distinto dalle Convenzioni di Ginevra del 1949 (che adottavano l'approccio tradizionale "civilian use"), vale a dire i beni culturali di valore universale<sup>8</sup>. La Convenzione è permeata dall'idea che occorre proteggere questo tipo di beni in ragione del loro valore intrinseco e della loro importanza per l'umanità e al di là del loro uso quotidiano da parte dei civili<sup>9</sup>, della loro importanza per le comunità locali, delle vittime civili che potrebbero essere causate da atti contro tali beni e delle conseguenze che la loro distruzione potrebbe portare ai civili che vivono nelle vicinanze. I risultati, tuttavia, furono molto limitati in termini di disposizioni penali inserite nella Convenzione e molto inadeguati in termini di attuazione pratica<sup>10</sup>.

Lo sforzo di garantire la protezione dei beni culturali in sé, e non semplicemente come beni civili ordinari, è proseguito con i Protocolli aggiuntivi I e II del 1977 alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 (AP I e AP II). L'articolo 53 dell'AP I proibisce "qualsiasi atto di ostilità [...] diretto contro i monumenti storici, le opere d'arte o i luoghi di culto" che costituiscono "l'eredità culturale o spirituale dei popoli", tranne nel caso in cui tali proprietà siano utilizzate per scopi militari. L'articolo vieta, inoltre, l'uso dei beni culturali "a sostegno dello sforzo militare", in conformità con l'articolo 4, paragrafo 1, della Convenzione dell'Aia del 1954. L'articolo 16 AP II chiarisce che questi divieti si applicano anche nel contesto di conflitti armati non internazionali. Inoltre, cosa più importante nella prospettiva dell'applicazione della responsabilità penale individuale, l'articolo 85(4)(d) dell'AP I stabilisce che un attacco contro "monumenti storici chiaramente riconosciuti, opere d'arte o luoghi di culto, che costituiscono il patrimonio culturale o spirituale dei popoli" costituisce una grave violazione dell'AP I e, quindi, un crimine di guerra. Nessuna disposizione parallela è contenuta nell'AP II.

---

<sup>8</sup> Durante i lavori preparatori, si è spesso fatto riferimento alla protezione di tesori culturali di inestimabile valore, e questo obiettivo si riflette chiaramente nella definizione di bene culturale che apre la Convenzione. Per la prima volta si parla di "patrimonio culturale" in uno strumento multilaterale, sottolineando così anche la sua importanza universale e intergenerazionale. In una risoluzione adottata alla prima riunione delle Alte Parti contraenti della Convenzione, si osservò che "lo scopo della Convenzione [...] è quello di proteggere il patrimonio culturale di tutti i popoli per le generazioni future", cfr. UNESCO, Doc. CUA/120, 22.

<sup>9</sup> L'idea non era nuova: era già stata sancita dal Trattato sulla protezione delle istituzioni artistiche e scientifiche e dei monumenti storici, firmato a Washington nel 1935 da 21 Stati americani (meglio noto come Patto Roerich) con l'obiettivo di "preservare in ogni tempo di pericolo tutti i monumenti immobili di proprietà nazionale e privata che costituiscono il tesoro culturale dei popoli", sia in tempo di guerra che di pace.

<sup>10</sup> L'unica disposizione inserita è l'art. 28, formulato in modo piuttosto vago, che non ha ricevuto un'effettiva attuazione a livello nazionale. Tuttavia, questo è stato un destino comune a tutte le disposizioni che criminalizzano gravi violazioni delle leggi di guerra; i primi processi penali nazionali relativi a gravi violazioni delle Convenzioni di Ginevra del 1949 hanno avuto luogo solo negli anni '90.

### **2.1.2. Lo sviluppo incoerente delle norme che criminalizzano gli atti contro i beni culturali**

I due diversi modi di approcciare la criminalizzazione degli atti contro i beni culturali sopra descritti hanno progredito lungo linee parallele anche negli anni '90, quando sono state adottate nuove norme incriminatrici in alcuni strumenti internazionali.

L'approccio *civilian use* caratterizza le disposizioni sui reati contro i beni culturali – chiaramente ispirate alle norme tradizionali del diritto internazionale umanitario – inserite negli Statuti dei tribunali penali internazionali creati dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite nel 1993 e 1994 (ICTY e ICTR). Si tratta infatti di norme ispirate ai trattati di diritto internazionale umanitario: principalmente ai Regolamenti dell'Aia del 1907 e alle Convenzioni di Ginevra del 1949. Non ci fu alcun tentativo di disegnare reati più specificamente concepiti per criminalizzare gli atti gravi contro il patrimonio culturale, nonostante l'esistenza della Convenzione dell'Aia del 1954 e degli AP I e II del 1977. L'approccio che fu scelto poneva come chiara priorità la salvaguardia dei civili con una protezione essenzialmente garantita agli edifici e ai beni immobili, tralasciando il fatto che gli edifici storici, i monumenti e le opere d'arte meritano di essere protetti al di là della loro dimensione materiale, proprio per il loro valore culturale sia per la comunità locale che per l'umanità nel suo complesso. L'esempio più rilevante è l'articolo 3(d) dello Statuto del Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia (ICTY), che criminalizza gli atti di “seizure of, destruction or willful damage done to institutions dedicated to religion, charity and education, the arts and sciences, historic monuments and works of art and science”. La formulazione scelta non riflette alcuna differenziazione tra i diversi elementi della proprietà e prende in considerazione solo marginalmente il valore culturale del bene protetto<sup>11</sup>.

Lo Statuto dell'ICTY, a sua volta, ha influenzato i successivi passi volti all'introduzione di disposizioni che criminalizzano gli atti contro il patrimonio culturale in altri strumenti internazionali. La mancanza di reati più specifici nello Statuto dell'ICTY ha avuto come conseguenza positiva, almeno, l'enfasi sulla necessità di includere reati contro i beni culturali adeguatamente definiti nel testo del Protocollo II alla Convenzione dell'Aia del 1954. D'altro canto, l'art. 3(d) ha avuto anche un impatto negativo sulla stesura delle norme che criminalizzano gli atti contro i beni culturali incluse nello Statuto della Corte penale internazionale (CPI), che sono piuttosto “arretrate”.

## **2.2. Il divario *civilian use/cultural value* nel confronto tra lo Statuto della CPI e il Protocollo II alla Convenzione dell'Aia del 1954**

---

<sup>11</sup> Si tratta di una scelta per certi versi sorprendente, dal momento che nell'ex Jugoslavia si stavano verificando vaste distruzioni di beni culturali di inestimabile valore e che la Commissione di inchiesta dell'ONU, c.d. Commissione Bassiouni aveva suggerito specificamente la necessità di prevedere sanzioni penali contro questi atti, con un esplicito riferimento alle norme contenute nella Convenzione dell'Aia del 1954.

### 2.2.1. La definizione dei crimini

Lo Statuto della CPI adotta un duplice approccio ai crimini di guerra e sanziona separatamente i reati commessi nei conflitti armati internazionali e quelli commessi nei conflitti armati non internazionali; vi è quindi una corrispondenza imperfetta tra le due sfere<sup>12</sup>. Le disposizioni che vietano specificamente gli atti contro i beni culturali – articoli 8(2)(b)(ix) e 8(2)(e)(iv) – sono identiche sia per i conflitti armati internazionali che per quelli non internazionali e, almeno sotto questo aspetto, lo Statuto della CPI è in linea con l'approccio seguito dalla Convenzione dell'Aia del 1954 e dal suo Protocollo II, che sono applicabili nei conflitti armati internazionali e non internazionali. Tuttavia, il loro testo richiama il linguaggio dei Regolamenti dell'Aja del 1907, poiché vieta di “dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici dedicati alla religione, all'istruzione, all'arte, alla scienza o a scopi caritatevoli, monumenti storici, ospedali e luoghi di raccolta di malati e feriti, purché non siano obiettivi militari”. Questo elenco molto generico di beni protetti torna a includere nella stessa disposizione gli atti contro i monumenti storici, gli ospedali e i luoghi di raccolta dei malati e dei feriti. La necessità, ampiamente riconosciuta, di redigere disposizioni più specifiche e di prendere in considerazione un approccio di valore culturale ai fini della criminalizzazione di comportamenti contro beni culturali di importanza universale, che ha spinto negli stessi anni a negoziare il Protocollo II alla Convenzione dell'Aia del 1954, è stata completamente trascurata.

Al contrario, il Protocollo II alla Convenzione dell'Aja del 1954 fa propria la logica del valore culturale e, partendo dalla precisa definizione di bene culturale contenuta nella Convenzione, definisce una serie di reati gravi da inserire nel Protocollo stesso<sup>13</sup>. La logica basata sulla protezione del valore culturale si rintraccia anche dall'introduzione di una differenziazione di gravità per gli atti contro i beni culturali. Il Protocollo distingue di fatto due classi di reati e stabilisce che quelli commessi contro beni sottoposti a tutela rafforzata comportano conseguenze più gravi. Tutti i reati elencati nell'articolo 15 del Protocollo II alla Convenzione dell'Aia del 1954 sono etichettati come violazioni gravi, ma solo i primi tre – tra cui i primi due riguardano i beni sottoposti a protezione rafforzata – corrispondono a quelle che nelle Convenzioni di Ginevra e nei Protocolli aggiuntivi sono definite violazioni gravi. Di conseguenza, gli Stati parte hanno anche il dovere di processare o

---

<sup>12</sup> La distinzione è deplorabile sotto molti aspetti ed è stata ampiamente criticata dagli studiosi perché retrograda: si veda A. CASSESE, *The Statute of the International Criminal Court: Some Preliminary Reflections*, in *EJIL*, 1999, Vol. 10, 150.

<sup>13</sup> Art. 15: “1. Any person commits an offence within the meaning of this Protocol if that person intentionally and in violation of the Convention or this Protocol commits any of the following acts:

- a. making cultural property under enhanced protection the object of attack;
- b. using cultural property under enhanced protection or its immediate surroundings in support of military action;
- c. extensive destruction or appropriation of cultural property protected under the Convention and this Protocol;
- d. making cultural property protected under the Convention and this Protocol the object of attack;
- e. theft, pillage or misappropriation of, or acts of vandalism directed against cultural property protected under the convention”.

estradare qualsiasi persona che abbia commesso tali gravi violazioni, ovvero di esercitare la giurisdizione universale ogni volta che un presunto colpevole di un altro Stato parte è presente sul loro territorio.

Alla ricerca di una certa coerenza tra i due strumenti giuridici in esame, si riscontra almeno una caratteristica positiva che caratterizza sia le disposizioni del Protocollo II alla Convenzione dell'Aia del 1954 sia lo Statuto della CPI. Nessuna delle disposizioni citate richiede che si verifichi una distruzione per sanzionare gli attacchi contro i beni culturali: è sufficiente che l'attacco sia stato intenzionalmente diretto contro il bene protetto<sup>14</sup>.

### **2.2.2. La logica del *cultural value* si fa strada nella giurisprudenza dei tribunali penali internazionali**

Il conflitto nell'ex Jugoslavia ha mostrato l'entità dei danni causati da gravi attacchi contro monumenti culturali di grande importanza per il patrimonio culturale dell'umanità; basti citare il ponte di Mostar, la Biblioteca nazionale di Sarajevo e la città vecchia di Dubrovnik per dare l'idea di una perdita incomparabile. Vale la pena menzionare soltanto alcuni casi per vedere come la logica della protezione del valore culturale si è fatta strada nella giurisprudenza nonostante la formulazione tradizionale delle norme incriminatrici<sup>15</sup>.

Il caso Jokić, relativo al bombardamento della città vecchia di Dubrovnik è uno dei più interessanti. Nell'accertare i fatti del caso, i giudici hanno fatto riferimento al fatto che la Città Vecchia, nella sua interezza, è un sito del Patrimonio Culturale Mondiale UNESCO (ai sensi della Convenzione per la Protezione del Patrimonio Culturale e Naturale Mondiale del 1972) e hanno menzionato tutte le più importanti convenzioni internazionali in materia di protezione dei beni culturali, sottolineando le ragioni per cui questo tipo di attacchi contro il patrimonio culturale hanno una gravità intrinseca<sup>16</sup>.

È interessante sottolineare che anche la logica della "human dimension" (che caratterizza principalmente la qualificazione degli atti contro i beni culturali come crimini contro l'umanità) si insinua nella valutazione della gravità effettuata dai giudici dell'ICTY in relazione agli atti da imputare come crimini di guerra ai sensi dell'articolo 3(d) dello Statuto. Nelle sentenze *Hadzihasanovic e Kubura*, i giudici hanno sottolineato che il valore spirituale delle istituzioni religiose deve essere preso in considerazione nel valutare la gravità degli atti

---

<sup>14</sup> Contra l'art. 85(4)(d) Protocollo addizionale I alle Convenzioni di Ginevra. Esistono altre gravi incongruenze tra i due documenti, in particolare per quanto riguarda la mancanza di qualsiasi menzione di beni mobili nello Statuto della CPI e la delicata questione della necessità militare; si veda M. FRULLI, *The Criminalization of Offences against Cultural Heritage in Times of Armed Conflict*, in *EJIL*, 2011, Vol. 22, 203 ss.

<sup>15</sup> Non è possibile in questa sede fornire un resoconto completo della giurisprudenza del Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia che si occupa di gravi attacchi contro istituzioni dedicate alla religione o all'istruzione, imputati in base all'art. 3(d) e a disposizioni meno specifiche contenute nello Statuto del Tribunale. Per un'analisi dettagliata v. M. FRULLI, *Advancing the Protection of Cultural Property Through the Implementation of Individual Criminal Responsibility: The Case-Law of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia*, in *IYIL*, 2005, Vol. 15, 195 ss.; S. BRAMMERTZ, K. C. HUGHES, A. KIPP AND W. B. TOMLIJANOVICH, *Attacks against Cultural Heritage as a Weapon of War: Prosecutions at the ICTY*, in *JICJ*, 2016, Vol. 14, 1143.

<sup>16</sup> Il bombardamento della Città Vecchia è stato un attacco non solo contro la storia e il patrimonio della regione, ma anche contro il patrimonio culturale dell'umanità; ICTY, *Prosecutor v Miodrag Jokić* (Sentenza), 18 marzo 2004, IT-01-42/1-S, par. 51.

contro i beni culturali e hanno stabilito che il vandalismo dei siti religiosi può essere un crimine di guerra ai sensi dell'articolo 3(d)<sup>17</sup>.

Anche la CPI si è occupata di distruzione dei Beni Culturali, nonostante le disposizioni sui crimini di guerra contro i beni culturali inserite nello Statuto della CPI siano piuttosto retrograde. La prima sentenza rilevante è stata resa nel caso *Al Mahdi*<sup>18</sup>: in essa si rintracciano gli input offerti dalla giurisprudenza dell'ICTY ed emergono sia l'approccio "cultural value" che, in misura più limitata, la logica della "human dimension".

Nel valutare la gravità dei crimini, i giudici della CPI hanno fatto riferimento al valore culturale universale dei siti danneggiati – per la maggior parte elencati nella Convenzione del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO del 1972<sup>19</sup> – e hanno affermato che la loro distruzione colpiva non solo la popolazione locale ma anche la comunità internazionale. In altre parole, come già nel caso *Jokic*, la lista del Patrimonio mondiale UNESCO viene usata come parametro per valutare la gravità della distruzione dei beni culturali. Tuttavia, ciò non significa che la distruzione di beni culturali non inclusi nella lista dell'UNESCO non possa essere qualificata come crimine di guerra; possono essere presi in considerazione altri fattori, tra cui l'impatto della distruzione dei siti sulla popolazione locale e sulla loro identità incarnata nei siti religiosi e culturali<sup>20</sup>, vale a dire la dimensione umana.

Le tre dimensioni sono complementari e rispecchiano i vari beni giuridici meritevoli di tutela quando si tratta di salvaguardia dei beni culturali attraverso lo strumento del diritto penale.

### **3. La progressiva criminalizzazione delle attività collegate al traffico illecito di opere d'arte**

A partire dal 2001 vi è stata una spinta significativa verso un maggior utilizzo dello strumento penale per la tutela del patrimonio culturale, correlata senza dubbio alla esplosione del fenomeno del terrorismo internazionale e al conseguente utilizzo del traffico di opere d'arte per il finanziamento di reti criminali transnazionali, incluse le reti terroristiche. Ci si è resi conto che per

---

<sup>17</sup> ICTY, *Prosecutor v Hadzibasanovic and Kubura* (Sentenza), 5 dicembre 2006, IT-01-47-T, par. 63.

<sup>18</sup> ICC, *Prosecutor v Ahmad Al Faqi Al Mahdi* (sentenza) (di seguito *Al Mahdi*), 27 settembre 2016, ICC-01/12-01/15. Si veda P. CASALY, *Al Mahdi davanti alla Corte penale internazionale: Cultural Property and World Heritage in International Criminal Law*, in JICJ, 2016, Vol. 14, 1199; M. ELEWA BADAR e N. HIGGINS, *Discussion Interrupted: The Destruction and Protection of Cultural Property under International Law and Islamic Law - the Case of Prosecutor v Al Mahdi*, in ICLR, 2017, Vol. 17, 486.

<sup>19</sup> La designazione di questi edifici da parte dell'UNESCO riflette la loro particolare importanza per il patrimonio culturale internazionale, osservando che "l'ampia diffusione della cultura e l'educazione dell'umanità alla giustizia, alla libertà e alla pace sono indispensabili alla dignità dell'uomo e costituiscono un sacro dovere che tutte le nazioni devono adempiere in uno spirito di reciproca assistenza e preoccupazione. Attaccare questi mausolei e queste moschee è stato chiaramente un affronto a questi valori"; *Al Mahdi*, cit., par. 46.

<sup>20</sup> In effetti, la Camera di Giustizia della CPI ha osservato che gli abitanti di Timbuctù (e del Mali più in generale) avevano un forte attaccamento emotivo ai siti danneggiati e hanno subito la loro distruzione come un attacco volto a spezzare la loro anima. Pertanto, il valore universale del patrimonio culturale non è l'unico aspetto da considerare; in realtà, la dimensione umana emergerà spesso in questo tipo di casi, poiché i siti culturali sono sempre inestricabilmente legati all'identità e alla storia delle popolazioni che vivono nelle vicinanze e che attribuiscono un significato speciale a luoghi religiosi, edifici o monumenti storici; *Al Mahdi*, cit., par. 80.

quanto riguarda il tempo di pace – o meglio tutte quelle situazioni di disordine o di vuoti di potere che non raggiungono la soglia per essere qualificate come conflitti armati e non fanno scattare l'applicazione delle convenzioni di diritto umanitario – non sono sufficienti le convenzioni tradizionali che tutelano i beni artistici attraverso l'inserimento in liste di beni e luoghi protetti<sup>21</sup>, poiché presuppongono la cooperazione da parte delle autorità locali e la volontà di tutelare beni e opere d'arte e non di sfruttarli per finanziare attività illecite. È necessario potenziare l'utilizzo dello strumento della repressione penale, in particolare per sanzionare proprio le attività collegate all'acquisizione illecita di beni e alla loro immissione sul mercato nero.

Infatti, i principali strumenti di diritto internazionale adottati fino a quel momento per far fronte al fenomeno del traffico illecito di oggetti d'arte erano due, tra loro complementari, e davano scarsa rilevanza allo strumento penale. Si tratta della Convenzione UNESCO del 1970 relativa alle misure da adottare per interdire e impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali<sup>22</sup> e della Convenzione UNIDROIT del 1995 sui beni culturali rubati o illecitamente esportati<sup>23</sup>, con l'obiettivo di favorire l'adozione di standard minimi uniformi di diritto privato da applicarsi alle domande di restituzione conseguenti al traffico illecito<sup>24</sup>.

Anche nell'evoluzione verso una progressiva criminalizzazione delle attività collegate al traffico illecito di opere d'arte sul piano internazionale si rintracciano due principali linee direttrici: da un lato le organizzazioni internazionali, in particolar modo gli organi dell'ONU, incoraggiano ripetutamente gli Stati ad utilizzare le disposizioni della *Convenzione contro il crimine transnazionale organizzato* del 2000 (c.d. Convenzione di Palermo)<sup>25</sup>, anche per perseguire i reati contro il patrimonio culturale e il traffico illecito di oggetti d'arte. Dall'altro lato, si intraprende un nuovo tentativo di elaborare una convenzione specifica dedicata al contrasto (anche penale) del fenomeno,

---

<sup>21</sup> Si rinvia al sito internet dell'UNESCO per il testo di tutte le convenzioni in materia di tutela del patrimonio culturale: [www.unesco.org](http://www.unesco.org).

<sup>22</sup> Tuttavia la Convenzione UNESCO del 1970, come rileva Visconti, ha certamente posto le basi anche per proficue prassi di collaborazione investigativa e giudiziaria instauratesi nel corso dei decenni successivi alla sua entrata in vigore incluso lo sviluppo della banca dati (Stolen Works of Art Database, gestita da INTERPOL) e di programmi di formazione *ad hoc* per le forze dell'ordine nazionali, come l'unità specializzata istituita in Italia: il Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale. Cfr. A. VISCONTI, *La repressione del traffico illecito di beni culturali nell'ordinamento italiano. rapporti con le fonti internazionali, problematiche applicative e prospettive di riforma*, in *La legislazione penale*, 2021, disponibile alla pagina: <https://www.laegislazionepenale.eu/wp-content/uploads/2021/12/Visconti-Approfondimenti-09.12.2021.pdf>.

<sup>23</sup> Per il testo della Convenzione si veda il sito internet UNIDROIT alla pagina: [https://www.unidroit.org/wp-content/uploads/2021/06/1995\\_Convention\\_italian.pdf](https://www.unidroit.org/wp-content/uploads/2021/06/1995_Convention_italian.pdf).

<sup>24</sup> Anche nella Convenzione UNESCO per la tutela del patrimonio culturale subacqueo del 2001 si riserva scarso rilievo allo strumento della repressione penale.

<sup>25</sup> Per il testo della Convenzione si veda il sito internet dell'*United Nations Office for drugs and crime* (UNDOC) alla pagina: <https://www.unodc.org/unodc/en/organized-crime/intro/UNTOC.html#Fulltext>. La Convenzione di Palermo è uno strumento di portata molto innovativa e sebbene non contenga specifiche previsioni relative ai beni culturali, l'UNDOC ha ripetutamente sostenuto che essa è applicabile anche ai reati contro il patrimonio culturale. Essa, infatti, si applica ai crimini gravi di natura transnazionale commessi da un gruppo criminale organizzato e poiché il traffico illecito di opere d'arte si presta ad essere svolto da gruppi criminali organizzati, la convenzione si presta ad essere applicata al contrasto di questo fenomeno. Un esempio di crimine applicabile ai reati contro il patrimonio culturale, ad esempio, viene dall'art. 6 della convenzione che prevede la criminalizzazione del riciclaggio dei proventi da reato, ed è applicabile nei casi di riciclaggio di beni culturali.

sforzo che approda nel 2017, in seno al Consiglio d'Europa, all'adozione della *Convenzione del Consiglio d'Europa sui crimini contro i beni culturali* (c.d. Convenzione di Nicosia), entrata in vigore nel 2022<sup>26</sup>.

### 3.1. Le indicazioni provenienti dagli organi ONU e dall'UNDOC

A partire dal 2000, il Consiglio di sicurezza dell'ONU (CdS) ha adottato numerose risoluzioni relative a situazioni che richiedevano specifiche misure di tutela del patrimonio culturale. Si pensi alle risoluzioni del 2003 (successive all'invasione dell'Iraq) con le quali si invitavano gli Stati a proibire il commercio e il trasferimento di oggetti rimossi illegalmente da siti archeologici storici iracheni<sup>27</sup>.

Anche per quanto riguarda la Siria, sin dal 2014 il CdS ha espresso preoccupazione per il patrimonio culturale e ha condannato l'ISIS per la distruzione di siti culturali e religiosi. In altri casi il CdS si è dichiarato esplicitamente preoccupato per il finanziamento di attività terroristiche tramite il crimine organizzato e il traffico illecito di opere d'arte<sup>28</sup>, invitando gli Stati a ratificare una serie di convenzioni, tra cui la Convenzione contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope del 1988<sup>29</sup> e la Convenzione contro il crimine transnazionale organizzato<sup>30</sup>.

Di grande importanza la risoluzione 2199 del 2015 con cui il Consiglio ha esteso il divieto di commercio di beni culturali, già in vigore per l'Iraq dal 2003, alle antichità siriane<sup>31</sup>. In questo caso il Consiglio di Sicurezza ha chiaramente affermato il legame tra il traffico di oggetti d'arte e il finanziamento del terrorismo, osservando che i gruppi terroristici “generano reddito dal coinvolgimento diretto o indiretto nel saccheggio e nel contrabbando di oggetti del patrimonio culturale da siti archeologici, musei, biblioteche, archivi e altri siti in Iraq e Siria, che viene utilizzato per sostenere i loro sforzi di reclutamento e rafforzare la loro capacità operativa di organizzare e portare a termine attacchi terroristici”<sup>32</sup>. Il saccheggio di oggetti d'arte è dunque stato gradualmente identificato dal CdS dell'ONU come una potenziale fonte di finanziamento del terrorismo.

---

<sup>26</sup> Per il testo della convenzione si veda il sito Internet del Consiglio d'Europa alla pagina: <https://www.coe.int/en/web/culture-and-heritage/convention-on-offences-relating-to-cultural-property>.

<sup>27</sup> UNSC, Ris. 1483 (22 maggio 2003), UN Doc. S/RES/1483, par. 7. Si veda anche UNSC, Ris. 1546 (8 giugno 2004), UN Doc. S/RES/1546. Interessanti sono poi le risoluzioni del 2012 relative alla situazione in Mali, in particolare per quanto riguarda l'assegnazione di compiti di protezione del patrimonio culturale ai caschi blu dell'ONU. Sul “peacekeeping culturale” si veda P. FORADORI e P. ROSA, *Expanding the Peacekeeping Agenda. The Protection of Cultural Heritage in War-torn Societies*, in *Global Change, Peace & Security*, 2017, Vol. 29, 145-160.

<sup>28</sup> UNSC, Ris. 2195 (19 dicembre 2014), UN Doc. S/RES/2195, Preambolo.

<sup>29</sup> Per il testo della Convenzione si veda il sito internet dello *United Nations Office for drugs and crime* (UNDOC) alla pagina: <https://www.unodc.org/unodc/en/treaties/illicit-trafficking.html?ref=menuaside>.

<sup>30</sup> Par. 3

<sup>31</sup> UNSC, Ris. 2199 (12 febbraio 2015), UN Doc. S/RES/2199, par. 15. A proposito di questa risoluzione e più in generale delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza relative al patrimonio culturale, si veda V. NEGRI, *Legal Study on the Protection of Cultural Heritage through the Resolutions of the Security Council of the United Nations*, UNESCO, 2015, disponibile alla pagina: [https://www.obs-traffic.museum/sites/default/files/ressources/files/Negri\\_RES2199\\_Eng.pdf](https://www.obs-traffic.museum/sites/default/files/ressources/files/Negri_RES2199_Eng.pdf).

<sup>32</sup> Par. 15-16.

Negli stessi anni anche l'Assemblea Generale (AG) ha emanato numerose risoluzioni, in questo caso non vincolanti, riguardanti il tema del traffico e dell'esportazione illeciti di beni culturali, con particolare attenzione alla restituzione dei beni culturali ai paesi d'origine. Tra queste, una delle più importanti è la risoluzione 69/196 con la quale sono state adottate le *International Guidelines for Crime Prevention and Criminal Justice Responses with Respect to Trafficking in Cultural Property and Other Related Offences*<sup>33</sup>. Un'altra importante risoluzione nella quale l'AG ribadisce il rapporto tra traffico illecito di beni culturali, conflitti armati e/o finanziamento al terrorismo è la risoluzione 70/76 del 2015, che equipara le organizzazioni terroristiche al crimine organizzato. La medesima risoluzione esorta inoltre gli Stati a aderire alla Convenzione UNESCO del 1970, alla Convenzione dell'Aia del 1954 e alla Convenzione UNIDROIT del 1995 e anche ad adottare e attuare disposizioni legislative che, sulla base dell'articolo 2 della Convenzione di Palermo, qualificano il traffico e lo scavo illecito di beni culturali come reato grave (*serious crime*). Sulla scorta di queste linee-guida e delle indicazioni provenienti dai vari organi, lo *United Nations Office for drugs and crime* (UNDOC) sempre più si dedica anche ad attività volte al contrasto del fenomeno del traffico illecito dei Beni Culturali<sup>34</sup>.

Il CdS ha continuato ad adottare risoluzioni relative alla tutela penale dei beni culturali anche negli anni più recenti. Nel 2016, con la risoluzione 2322, il Consiglio ha ribadito il timore per il crescente coinvolgimento di gruppi terroristici nel traffico di beni culturali e ha sottolineato il ruolo della cooperazione internazionale nella prevenzione di tale crimine<sup>35</sup> per poi esortare gli Stati a sviluppare – con l'assistenza dell'UNDOC e in stretta collaborazione con l'UNESCO e l'INTERPOL e in conformità con gli obblighi e gli impegni assunti nell'ambito di strumenti internazionali e nazionali – la cooperazione per prevenire e combattere il traffico di beni culturali e i reati ad esso collegati, richiamando nuovamente la possibilità di considerare tali attività come reati gravi ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione di Palermo<sup>36</sup>. Il CdS, dunque, incoraggia espressamente gli Stati alla criminalizzazione di queste condotte e invita gli Stati alla cooperazione investigativa e giudiziaria internazionale per fermare il traffico illecito di opere d'arte.

Infine, degna di nota è la risoluzione 2347, adottata all'unanimità e interamente dedicata alla tutela dei beni culturali, con la quale il CdS afferma che la protezione del patrimonio culturale è fondamentale per il mantenimento della

---

<sup>33</sup> Per il testo delle linee-guida si veda il sito dell'UNDOC a questa pagina: [https://www.unodc.org/documents/organized-crime/trafficking\\_in\\_cultural/RES-681-86/A\\_RES\\_69\\_196\\_E.pdf](https://www.unodc.org/documents/organized-crime/trafficking_in_cultural/RES-681-86/A_RES_69_196_E.pdf). Nelle linee guida, divise in 4 capitoli, ampio spazio è dedicato sia alla criminalizzazione di attività collegate al traffico illecito di opere d'arte, sia alla cooperazione internazionale fra autorità investigative e forze dell'ordine.

<sup>34</sup> Si veda la seguente pagina: <https://www.unodc.org/unodc/en/organized-crime/intro/emerging-crimes/trafficking-in-cultural-property.html>.

<sup>35</sup> UNSC, Ris. 2322 (12 dicembre 2016), UN Doc. S/RES/2322, Preambolo.

<sup>36</sup> Par. 12. Anche le risoluzioni 2253 del 2015 e la risoluzione 2322 del 2016 affrontano il tema del contrasto e della repressione dei crimini terroristici ivi inclusi i crimini contro i Beni Culturali. Queste risoluzioni di nuovo invitano gli Stati a cooperare nel quadro della convenzione di Palermo del 2000.

pace e della sicurezza internazionale e sottolinea che il contrasto al traffico illecito di opere d'arte è parte integrante del regime antiterrorismo dell'ONU<sup>37</sup>. Nella risoluzione si esprime anche soddisfazione per gli sforzi del Consiglio d'Europa che, meno di due mesi dopo, il 3 maggio 2017, ha adottato la Convenzione sui reati relativi ai beni culturali, che a sua volta fa riferimento alla Risoluzione nel suo preambolo<sup>38</sup>.

### 3.2. La Convenzione di Nicosia e gli obblighi di criminalizzazione

Veniamo quindi a un breve esame della Convenzione europea relativa alle offese contro il patrimonio culturale<sup>39</sup>, un trattato di portata storica poiché per la prima volta un trattato obbliga espressamente i contraenti a criminalizzare nei rispettivi ordinamenti interni varie condotte relative al traffico illecito di beni culturali nonché la distruzione intenzionale di beni culturali, a prescindere dal fatto che sia avvenuta o meno durante un conflitto armato, estendendo così al tempo di pace disposizioni simili a quelle contenute nella Convenzione dell'Aia del 1954 e del suo Secondo Protocollo del 1999<sup>40</sup>.

Si tratta di un risultato importante considerato che si è dovuto fare un compromesso tra paesi che hanno posizioni molto diverse sulla necessità di sanzionare alcune condotte con lo strumento penale, vi sono infatti alcuni paesi storicamente “importatori” di oggetti d'arte che hanno osteggiato l'attribuzione di rilevanza penale ad alcune condotte. Per questo motivo la Convenzione di Nicosia lascia aperta agli Stati la possibilità di apporre una clausola di riserva all'obbligo di criminalizzare alcune condotte e di poterle contrastare con sanzioni di carattere non penale. Si tratta tuttavia di una facoltà piuttosto limitata che non incide sull'impianto generale della Convenzione che mira a obbligare gli Stati a uno standard comune di criminalizzazione di condotte recanti offese al patrimonio culturale.

Di seguito una brevissima descrizione delle disposizioni più importanti.

---

<sup>37</sup> In occasione dell'adozione della Risoluzione 2347, il Sottosegretario generale delle Nazioni Unite per gli Affari politici ha osservato che i gruppi terroristici non solo sfruttano i beni culturali per finanziare le loro attività, ma anche per minare il potere della cultura come ponte tra le generazioni e le persone di diversa provenienza e religione. Questa affermazione è in sintonia con il procedimento giudiziario a carico di Al Mahdi (v. *supra* nota 18), associato a gruppi militanti islamisti e condannato dalla Corte penale internazionale a nove anni di carcere per aver intenzionalmente diretto attacchi contro nove mausolei e una moschea a Timbuctù, solo pochi mesi prima dell'adozione di questa Risoluzione.

<sup>38</sup> Nel dicembre del 2021, anche l'AG ha adottato una nuova risoluzione intitolata “Return or restitution of cultural property to the countries of origin”, Ris. 76/16 (8 dicembre 2021), UN Doc. A/RES/76/16, promossa dalla Grecia e co-sponsorizzata da altri 110 Stati membri. L'AG ha espresso profonda preoccupazione per il continuo traffico illecito di beni culturali, nonché per la perdita e il vandalismo su beni culturali provenienti da siti archeologici e di altro tipo, in particolare nelle aree di conflitto armato.

<sup>39</sup> Per il testo della Convenzione si veda il sito del consiglio d'Europa alla pagina: <https://www.coe.int/en/web/culture-and-heritage/convention-on-offences-relating-to-cultural-property>. La Convenzione è aperta alla ratifica anche da parte degli Stati non membri del Consiglio d'Europa.

<sup>40</sup> Vi era stato per la verità un precedente. La Convenzione di Delfi del 1985, sempre nell'ambito del Consiglio d'Europa, identificava una serie di condotte contro il patrimonio culturale e prevedeva che esse fossero corredate di sanzioni efficaci e dissuasive, anche di natura penale. Tuttavia, la convenzione non è mai entrata in vigore non essendo stata ratificata da nessuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa. Per il testo della convenzione di Delfi si veda il sito del consiglio d'Europa alla pagina: <https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list?module=treaty-detail&treaty-num=119>.

L'art. 3 (*Theft and other forms of unlawful appropriation*) pone l'obbligo per gli Stati di assicurare l'applicabilità delle disposizioni nazionali che sanzionano il furto e le altre forme di appropriazione indebita alle condotte riguardanti beni culturali mobili. Si tratta per un verso di un'estensione scontata – visto che le fattispecie penali in questione di applicano a ogni bene mobile – essa è tuttavia necessaria per attivare i canali di cooperazione internazionale e le disposizioni sul rientro dei beni culturali sottratti.

L'art. 4 (*Unlawful excavation and removal*) si riferisce a tre diverse condotte: a) lo scavo illecito commesso al fine di cercare e rimuovere beni culturali in violazione delle leggi del Paese ove esso è effettuato; b) l'illecita rimozione e ritenzione dei beni illegittimamente “scavati”; c) l'illecita ritenzione dei beni medesimi qualora lo scavo sia condotto in conformità alle leggi nazionali. Si tratta di una disposizione volta a condannare gli scavi non autorizzati (dei c.d. cacciatori di tesori “treasure hunters”) nei Paesi-fonte di beni culturali, che spesso presentano il primo passaggio verso la circolazione illecita di beni culturali. Si tratta di un reato avvertito con minor allarme nei paesi storicamente importatori, motivo per cui il secondo paragrafo dell'articolo quattro prevede la riserva menzionata sopra, vale a dire la possibilità di sanzionare queste condotte con strumenti diversi da quello penale.

L'art. 5 (*Illegal importation*) ha a oggetto beni: a) rubati in un altro Stato; “scavati” in violazione della legge dello Stato in cui lo scavo ha avuto luogo; b) esportati in violazione delle leggi dello Stato che li ha classificati, designati o specificamente indicati come beni “culturali” ai sensi dell'art. 2 della Convenzione. Anche in questo caso gli Stati contraenti possono riservarsi di non sanzionare queste condotte con lo strumento penale.

L'art. 6 (*Illegal exportation*) determina l'obbligo per le Parti di rendere reato l'esportazione illegale di beni culturali mobili quando l'esportazione è vietata o svolta senza le autorizzazioni necessarie.

L'art. 7 (*Acquisition*) obbliga le Parti a rendere reato l'acquisizione di beni culturali rubati ai sensi dell'articolo 3 oppure ottenuti a seguito di scavi o di attività di importazione o di esportazione in circostanze che costituiscono un reato secondo gli articoli 4, 5 o 6. Per poter applicare l'articolo 7 è necessario che il trasgressore sia a conoscenza della provenienza illegale del bene culturale; l'articolo, tuttavia, invita gli Stati a prevedere sanzioni penali anche per l'acquirente che “avrebbe dovuto conoscere” (should have known; aurait dû avoir connaissance) la provenienza delittuosa del bene (art. 7, par. 2). Si introduce quindi un importante standard di *due diligence*.

L'art. 8 (*Placing on the market*) obbliga gli Stati parte alla Convenzione a rendere reato l'immissione sul mercato di beni culturali rubati ai sensi dell'art. 3 o ottenuti a seguito di scavi o di attività di importazione o di esportazione in circostanze che costituiscono un reato in base agli artt. 4, 5 o 6. Analogamente a quanto si è visto per l'art. 7, è necessario che il trasgressore conosca la provenienza illecita dell'oggetto, ma vi è un invito ad applicare lo “should have known” standard: si raccomanda la sanzione penale anche nei confronti di

coloro che, pur non essendo a conoscenza dell'illegalità della provenienza, avrebbero dovuto esserlo se avessero esercitato la dovuta attenzione.

L'art. 9 (*Falsification of documents*) prevede l'obbligo di rendere reato la riproduzione di documenti falsi e la manomissione di documenti relativi ai beni culturali mobili, qualora tali azioni abbiano come scopo quello di nascondere la provenienza illecita del bene.

L'art. 10 (*Destruction and damage*) sancisce l'obbligo per gli Stati di rendere reati la distruzione o il danneggiamento di beni culturali mobili o immobili e l'eliminazione, in tutto o in parte, di singoli elementi di beni culturali al fine di importare, esportare o immettere sul mercato tali elementi nelle circostanze descritte negli articoli 5, 6 e 8 della Convenzione<sup>41</sup>.

Vi sono poi una serie di disposizioni di carattere generale relative al concorso di persone nel reato (art. 11) e al tentativo, disposizioni in tema di giurisdizione (art. 12), disposizioni relative alla responsabilità delle persone giuridiche (art. 13), e infine disposizioni relative all'entità della pena, alle circostanze aggravanti e ai precedenti (artt. 14, 15, e 16).

Si tratta quindi di uno strumento che mette al centro l'utilizzo dello strumento penale per il contrasto al traffico illecito di beni culturali, che è già entrato in vigore sul piano internazionale e al quale è già stata data attuazione nell'ordinamento italiano con la legge 22 del 9 marzo 2022<sup>42</sup>.

---

<sup>41</sup> È prevista la possibilità per gli Stati di non applicare tale regola nel caso in cui il bene culturale sia stato distrutto o danneggiato dal suo proprietario o con il consenso dello stesso.

<sup>42</sup> Si vede il testo della legge in Gazzetta Ufficiale, alla pagina: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/03/22/22G00030/sg#:~:text=prevista%20dalla%20legge.-,Art.,euro%20516%20a%20euro%201.500>. Per un primo commento si veda A. ORIOLO, *Nuove Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale e criminalità transnazionale: l'adeguamento dell'ordinamento italiano agli standard della convenzione di Nicosia*, in *SIDIBlog*, 5 aprile 2022, disponibile alla pagina: <http://www.sidiblog.org/2022/04/05/nuove-disposizioni-in-materia-di-reati-contro-il-patrimonio-culturale-e-criminalita-transnazionale-ladeguamento-dellordinamento-italiano-agli-standard-della-convenzione-di-nicosia/>.